

Repertorio n. _____

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI
SISTEMI PER I LABORATORI ANALISI DEL P.O. DI LATINA (HUB) E SPOKE
AFFERENTI (PP.OO. TERRACINI FONDI E FORMIA) PER SEI ANNI, COMPOSTO DA
DUE LOTTI UNICI INDIVISIBILI**

CONTRATTO

TRA

L’Azienda Sanitaria Locale di Latina (C.F. e p.IVA 01684950593) con sede legale in Latina, , Viale Pier Luigi Nervi snc, - di seguito denominata Azienda Sanitaria/Stazione Appaltante nella persona del Legale Rappresentante Commissario Straordinario dott.ssa Sabrina Cenciarelli che ha delegato alla sottoscrizione del presente contratto il Direttore Amministrativo dott. Pietro Leone, giusta Deliberazione n. 04 del 28.03.2024;

E

il/la dott./dott.ssa _____, nato/a a _____ il _____ (C.F. _____), che interviene nel presente contratto in qualità di Legale Rappresentante, come tale munita dei necessari poteri, della società _____ (di seguito per brevità anche operatore economico), con sede legale, sita in _____, Via _____, codice avviamento postale __, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____, Codice Fiscale e Partita IVA n. _____, numero REA _____, come risulta dalla visura camerale del _____,

P R E M E S S O C H E

- con Deliberazione _____ l’Azienda ha indetto conformemente alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 36/2023 una gara d’appalto nella forma della procedura aperta ai sensi dell’art. 71 Dlgs 36/2023 avente ad oggetto la fornitura in service di sistemi per i laboratori analisi del P.O. di Latina (Hub) e Spoke afferenti (Formia, Fondi, Terracina), per sei anni, composto da due lotti unici e indivisibili;
- con Deliberazione _____ l’Azienda ha aggiudicato la procedura suddetta in favore della/e ditta/e _____ ;
- con comunicazione inviata sulla piattaforma in uso in data _____ l’Azienda comunicava l’aggiudicazione *de qua*;

- che, entro il termine stabilito (_____) la ditta _____ trasmetteva tutta la documentazione richiesta ed elencata di seguito:
 - 1.
 2. (...)
- i provvedimenti interni dell'Azienda Sanitaria Latina richiamati dal presente contratto sono conservati in formato elettronico, acquisito digitalmente nel sistema informativo aziendale, e pertanto non è necessario allegare tali provvedimenti al contratto ma è sufficiente richiamare i medesimi quali parte integrante del contratto stesso;
- l'Operatore economico ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico/Lettera di invito, dall'offerta tecnica ed economica definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione della stessa;
- l'Operatore economico, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto;
- nei confronti del fornitore sono state esperite positivamente le verifiche concernenti la dichiarazioni presentate in sede di gara, in particolare per i requisiti di cui all'art. 94 e ss del codice fermo restando che l'efficacia del presente contratti è comunque sottoposta a condizione risolutiva qualora dovessero essere accertate da parte dell'Amministrazione, anche a seguito di verifiche d'ufficio, cause ostantive previste dall'art. 94 del codice appalti, dalla normativa di cui al D.Lgs 159/2011 nonché da ogni altra normativa vigente, nessuna esclusa, incluse quelle specificatamente applicabili all'oggetto del presente affidamento

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:*

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico/Lettera di invito, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
 - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, Lettera di invito, Disciplinare di Gara e relativi allegati, dall'Offerta Tecnica e ogni altro atto della gara in questione;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'operatore economico dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile, dal Codice Penale, dal Codice delle leggi antimafia e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Azienda Sanitaria, l'Operatore economico rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Azienda prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Operatore economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Operatore economico ed accettate dall'Azienda.

Articolo 2

Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegati materialmente allo stesso:

- la deliberazione di indizione;
- tutti gli atti di gara;
- la deliberazione di aggiudicazione;
- l'offerta economica dell'operatore economico;
- l'offerta tecnica dell'operatore economico;
- la lettera di aggiudicazione;
- la garanzia fideiussoria acquisita;
- tutti i documenti acquisiti in seguito all'aggiudicazione, specificati in premessa;

- il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Latina;
- la Dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda di latina acquisita;
- l’atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati

Articolo 3

Oggetto del Contratto

1. L’Azienda Sanitaria contraente affida alla società _____ la fornitura _____
2. Con il presente contratto l’Operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente ad eseguire la fornitura di cui al punto 1, che l’Azienda Sanitaria attiverà con l’emissione dell’ordinativo NSO secondo i modi e i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico/Lettera di Invito/Disciplinare di Gara, nell’Offerta Tecnica, comprensiva delle eventuali migliorie, e comunque nella documentazione di gara.

Articolo 4

Durata del contratto

1. La durata del presente contratto è fissata in 72 mesi decorrenti dalla data di superamento del collaudo tecnico e funzionale di accettazione delle apparecchiature.
2. Nel caso in cui alla data di scadenza del contratto il valore massimo affidato non risulta esaurito, atteso che trattasi di contratto a consumo sino ad esaurimento, la durata del contratto si intende esteso sino al raggiungimento del medesimo massimo spendibile e, comunque, non oltre l’anno successivo.
3. Il contratto trova attuazione attraverso l’emissione degli ordinativi di fornitura NSO

Articolo 5

Importo del contratto

L’importo per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura oggetto del presente contratto viene determinato, in complessivi € _____ iva esclusa, come previsto nella deliberazione di aggiudicazione.

Articolo 6

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell’Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’art. 5, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.



2. L'Operatore economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico/Lettera di invito ed agli atti presentati dall'Operatore economico in sede di gara (Offerta tecnica) migliorativi, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione, pena il pagamento di solo quanto effettivamente fornito, e l'applicazione delle penali e/ o la risoluzione del contratto .
3. Sarà obbligo dell'Operatore economico porre in essere tutte le più opportune iniziative per il superamento di qualunque criticità rilevata nello svolgimento della fornitura oggetto del presente contratto, e di garantire l'esecuzione dell'anzidetta fornitura in ogni circostanza.
4. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Operatore economico si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto e tutti gli atti di gara, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art.5 ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
7. L'Operatore economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda Sanitaria, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto, senza limitazione alcuna.
8. L'Operatore economico si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda Sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento della fornitura ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, e da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, manlevando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità, senza limitazione alcuna.
9. L'Operatore economico si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Azienda Sanitaria da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in

ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

10. L'Operatore economico è tenuto a comunicare all'Azienda Sanitaria ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Azienda entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Azienda Sanitaria avrà facoltà di applicare le penali E/O dichiarare risolto il presente contratto.
12. L'affidatario dovrà stipulare una copertura assicurativa delle apparecchiature mediante regolare polizza contro i rischi di danneggiamento che esonerino da qualsiasi responsabilità per danni, incendio, furto, ecc. delle apparecchiature, con la sola esclusione del dolo e colpa grave

Articolo 7 **Corrispettivo**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono calcolati sulla base dei prezzi unitari di cui all'offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL di Latina.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).



7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordine di fornitura, qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordine di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Aziende Sanitarie contraenti da trasmettere a mezzo PEC.
8. Il presente appalto prevede che il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore avvenga per il Lotto 1 nella modalità c.d. "a prestazione", ossia esclusivamente sulla base del computo delle prestazioni effettuate dal sistema nell'arco di un periodo di 30 giorni solari; per ciascun periodo, pertanto, verrà corrisposto all'appaltatore un importo pari al prezzo unitario della prestazione così come offerto dall'appaltatore in gara, moltiplicato per il numero delle prestazioni effettuate dal sistema nel periodo in questione.

A tal fine, si definisce "prestazione" l'effettuazione di una singola determinazione, su un singolo paziente, di un singolo analita tra quelli elencati nell'allegato "Analiti oggetto di gara" o comunque tra quelli offerti dall'appaltatore in gara; verranno considerate come "prestazioni effettuate" le sole determinazioni aventi "buon esito", ossia che abbiano dato origine ad un referto clinico; non saranno pertanto computate come "effettuate" - e non concorreranno quindi al computo del corrispettivo in favore dell'appaltatore - le determinazioni ripetute sullo stesso campione fino all'occorrenza, nell'arco dei 30 giorni solari di competenza di ciascun computo, di un numero di determinazioni ripetute pari al 5% delle determinazioni complessive (determinazioni complessive = determinazioni a buon esito + determinazioni ripetute).

Le determinazioni ripetute ulteriori rispetto a tale percentuale saranno conteggiate come "effettuate" e concorreranno quindi al computo del corrispettivo in favore dell'appaltatore. Non concorrono al computo della percentuale del 5% le determinazioni ripetute per malfunzionamenti del sistema analitico non riconducibili al committente o per anomalie nei lotti di materiali di consumo.

I prezzi unitari delle singole prestazioni, così come offerti dall'appaltatore in sede di gara, si intendono comprensivi della consegna/installazione e la presenza continuativa della strumentazione, le licenze di utilizzo del software, l'assistenza tecnica e manutenzione, le forniture di materiale e qualsiasi onere sostenuto dall'appaltatore per il corretto espletamento di tutte le attività previste dal presente appalto ed elencate nel capitolato di gara; tale costo è invariabile per l'intera durata dell'appalto ed indipendente, tra l'altro, dal quantitativo e dalla tipologia dei materiali di consumo o di qualsiasi altro materiale accessorio necessario per la corretta effettuazione delle determinazioni; devono intendersi inclusi quindi in tali prezzi tutti i

materiali elencati al punto 3.a del presente capitolato tecnico, nonché eventuali altri materiali ivi non elencati se necessari per il pieno e corretto utilizzo del sistema; fanno eccezione esclusivamente i reagenti necessari per l'esecuzione dei controlli di qualità, che dovranno essere considerati "inclusi" solo fino all'occorrenza di un quantitativo pari, per ciascun analita, al 110% del quantitativo previsto nell'allegato "Analiti Oggetto di Gara" (colonna "n. controlli/seduta"), nel periodo di 30 giorni di riferimento; i materiali utilizzati nell'arco dei 30 giorni per effettuare controlli di qualità oltre tale soglia genereranno un corrispettivo in favore dell'appaltatore, ulteriore rispetto a quello legato al numero di prestazioni effettuate, in misura pari ad una ulteriore prestazione per ciascuna ulteriore operazione di controllo di qualità, al prezzo offerto in gara per la prestazione sull'analita specifico oggetto del controllo.

Il numero complessivo di prestazioni (nell'arco dei 72 mesi) posto a base di gara dal committente è da intendersi indicativo e non vincolante per il committente, essendo inevitabilmente legato ad esigenze assistenziali impossibili da predeterminare con precisione; tale numero di prestazioni deve però intendersi vincolante per l'appaltatore, il quale si impegna a garantire per l'intera durata dell'appalto l'insieme completo dei servizi e delle forniture necessari per la corretta effettuazione del numero di prestazioni previsto nonché di eventuali prestazioni ulteriori (in numero e non in tipologia) rispetto a quelle previste, se necessarie per le esigenze del committente. La durata dell'appalto è di 72 mesi o di periodo inferiore se prima di tale scadenza viene raggiunto un numero di prestazioni effettuate pari a quello posto a base di gara incrementato del 20%.

Il computo periodico delle prestazioni, da considerarsi valido ai fini della determinazione del corrispettivo in favore dell'appaltatore, avverrà attraverso il gestionale del Laboratorio, già in dotazione presso il committente; in particolare, al termine di ciascun periodo di 30 giorni solari decorrente dall'avvio dell'appalto il DEC inoltrerà all'appaltatore, a mezzo PEC, l'elenco delle prestazioni effettuate nei precedenti 30 giorni; tale elenco dovrà essere allegato dall'appaltatore alla fattura relativa al periodo in questione successivamente, al ricevimento della fattura.

9. Per il lotto 2, Asl di Latina corrisponderà il prezzo sulla base dei prezzi unitari riportati dall'operatore in offerta economica.

Articolo 8

Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 Dlgs 36/2023, depositata agli atti dell'Azienda Sanitaria, è stata costituita con garanzia fideiussoria n _____, sottoscritta con la società _____, per un importo di € _____ (euro _____).

2. L'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del _____% (in virtù del possesso della certificazione _____ con scadenza al _____) ai sensi dell'art. 106 del Codice come da documentazione agli atti dell'Azienda Sanitaria.
3. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Articolo 9

Subappalto

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il subappalto è autorizzato dalla Azienda Sanitaria contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Azienda Sanitaria contraente medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente non potrà autorizzare il subappalto.
6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il

subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Azienda Sanitaria contraenti della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. all'articolo 119, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii
11. Resta inteso che, qualora l'Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dei Committenti di quanto subappaltato.

Articolo 10

Modifiche al contratto

Fermo restando quando previsto dall'art. 120 del codice, l'Azienda Sanitaria potrà esercitare le seguenti modifiche al contratto:

- Opzione di proroga: In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, e comunque per una durata massima di 9 mesi, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
- Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: per ciascun lotto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 11

Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., ai sensi dell'art. 126 Dlgs 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto importo.
2. La Asl Latina avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. La ASL di Latina si riserva di applicare, previa contestazione per iscritto, le seguenti penalità:
Relativamente al Lotto n. 1:
 - per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione contrattuale e delle attività prodromiche all'avvio dell'appalto (comprese le attività di consegna e installazione e messa in funzione) rispetto ai termini: una penale pari all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale;
 - per ogni giorno di impossibilità di erogare prestazioni dovute ad assenza del materiale di consumo e di tutto il materiale necessario per la completa effettuazione delle determinazioni analitiche richieste: si applicherà una penale pari all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale;
 - per ogni giorno di blocco della catena di automazione oltre il termine temporale previsto per la risoluzione (con analizzatori singolarmente funzionanti): si applicherà una penale pari all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale;
 - per ogni giorno di malfunzionamento - oltre il termine temporale previsto per la risoluzione - di una o più apparecchiature (ad esclusione della catena di automazione) ivi comprese quelle a supporto della fornitura (ad es. stazioni di refertazione): si applicherà una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al malfunzionamento;
 - Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche stabilite relative alle attività di collaudo una verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale: i) in caso di ritardo nell'effettuazione del collaudo per cause ascrivibili al Fornitore; ii) in caso di ritardo nella sostituzione dei sistemi proposti, causa esito negativo del collaudo; iii) in caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti non accettati al collaudo (cfr. art. 11 Capitolato Tecnico)
 - per ogni giorno di ritardo negli interventi di assistenza tecnica full risk ordinaria, straordinaria, manutenzione correttiva e programmata: una penale pari allo 0,1 per mille dell'importo

contrattuale per ogni caso in cui non siano rispettate le modalità manutentive definite dal produttore, per ogni giorno di ritardo per la presentazione dello scadenzario della manutenzione preventiva e per ogni caso in cui non vengano rispettati i tempi e le modalità della manutenzione preventiva

- per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche stabilite per la formazione del personale: una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Relativamente al Lotto n. 2:

- in caso di ritardo nella consegna del materiale oggetto della gara, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta (o entro il minor tempo offerto nell'offerta tecnica), sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

4. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore (ferme restando le condizioni specifiche relative all'assistenza full-risk richiesta).
5. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'Azienda, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. In tale ultimo caso l'importo delle penali viene recuperato trattenendo l'importo medesimo mediante compensazione – ai sensi dell'articolo 1243 del codice civile – a partire dalla prima fattura utile. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
8. Il ritardato e l'inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali saranno formalmente rilevati e contestati dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) con assegnazione di un termine di 7 (sette) giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni/giustificazioni scritte. Ove le controdeduzioni/giustificazioni non pervengano nel termine stabilito ovvero l'Azienda non le ritenga accoglibili procederà all'applicazione delle penali stabilite. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente, ovvero non vi sia

stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'Azienda Sanitaria provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. Nel caso in cui l'amministrazione accerti la validità della motivazione delle controdeduzioni presentate dal fornitore, non si procede con l'applicazione delle penali e si dispone un nuovo termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contestazione il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione del servizio/fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
11. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

Articolo 12

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice, l'Azienda Asl di Latina per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento;
 - b. gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
 - c. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
 - d. in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal Contratto di fornitura

3. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Azienda Sanitaria che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio/fornitura, l'Azienda potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto e l'Operatore economico avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
5. La Asl di Latina si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed anticipatamente dal contratto laddove intervenga un'aggiudicazione di gara centralizzata, regionale, aggregata, convenzione Consip, avente ad oggetto i prodotti di che trattasi.

Articolo 13

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al presente contratto dovranno essere emesse secondo le disposizioni stabilite dal DCA U00247 del 02.07.2019 recante "Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017" da considerarsi parte integrante del presente contratto. Le parti contraenti, sottoscrivendo il contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Contratto, al CIG ad esso associato, NSO e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
3. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato nell'articolo 14 seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore

non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

4. Resta espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico può sospendere l'erogazione della fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. L'Operatore economico che procederà ad interrompere arbitrariamente l'esecuzione della fornitura oggetto del contratto sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 14

Adeguamento prezzi

In materia di revisione periodica del prezzo si applica quanto disposto dal Codice Dlgs 36/2023 e dagli atti di gara, a decorrere dalla seconda annualità.

Articolo 15

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore economico assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Articolo 16

Trasparenza

1. L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17

Adempimenti legge anticorruzione

L'Operatore economico assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16- ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e attesta pertanto, di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 18

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Operatore economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Operatore economico manleverà e terrà indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Azienda Sanitaria.
3. Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, l'Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Operatore economico ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 19

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. Si allega al presente contratto, l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Articolo 20

Codice di Comportamento

1. L'Operatore economico assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria di Latina.
2. Il predetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegato materialmente.
3. L'Operatore economico dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza, come da dichiarazione depositata agli atti di questa Azienda Sanitaria e richiamata dal presente contratto.
4. L'Operatore economico, in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenirne la reiterazione.
5. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 4, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 21

Obblighi di riservatezza

1. L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Azienda Sanitaria.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda.

6. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 20 “Trattamento dei dati e consenso al trattamento”, l’Operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 22

Cessione del contratto

E’fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dal Codice.

Articolo 23

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell’Operatore economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie.
2. L’operatore economico procederà alla registrazione del presente contratto secondo le modalità previste dalla normativa in materia.

Articolo 24

Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Operatore economico e l’Azienda Sanitaria contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Latina

Articolo 25

Direttore dell’esecuzione

Con la stipula del presente Contratto la ASL di Latina, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 114 del D.lgs. n. 36/2023 nomina il dott. _____ nella qualità di Direttore _____ in qualità di Direttore dell’Esecuzione Contratto (DEC), attribuendo allo stesso tutte le funzioni e responsabilità previste dalla vigente normativa.

La ditta aggiudicataria nomina il dott. _____ cell. _____ email _____ quale Referente di Commessa per l’Operatore Economico.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Luogo, data _____

Per l'Azienda Sanitaria Latina
Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Leone

Per L'Azienda _____
Nella qualità di _____
Dott. _____

Il/La Dott./Dott.ssa _____ in qualità di Legale Rappresentante della _____ dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto: Articolo 2 Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati, Articolo 5 Importo del contratto, Articolo 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 Cauzione definitiva, Articolo 8 Estensione contrattuale, Articolo 9 Penali, Articolo 10 Risoluzione del contratto, Articolo 11 Recesso, Articolo 12 Fatturazione e pagamenti, Articolo 14 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 15 Trasparenza, Articolo 16 Adempimenti legge anticorruzione, Articolo 18 Trattamento dei dati personali, Articolo 19 Codice di Comportamento, Articolo 20 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 22 Foro competente.

Letto e approvato Per _____

Dott./Dott.ssa _____

Allegati al contratto

1. Modello "dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti della ASL di Latina approvato con Deliberazione n. 878 del 5 dicembre 2017 e pubblicato sul sito aziendale Sezione Amministrazione Trasparente (Disposizioni Generai-Atti Generali) sottoscritto;

2. Atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati Personali compilato e firmato;
3. Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e relativi giustificativi per la riduzione dell'importo;
4. Copia polizza assicurativa – in corso di validità - per la responsabilità civile

BOLZA